

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in [appello](#), ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa.

NDR: Per tale principio si veda Cass. n. 5249 del 16/03/2016. Si veda in argomento altresì Cass. n. 10531 del 07/05/2013 e [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.12.2014, n. 26242](#).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.4.2017, n. 10391

...omissis...

1. Questioni preliminari.

E' la stessa società ricorrente ad allegare, nell'epigrafe del ricorso, che la W. è stata cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso è stato notificato alle due persone indicate come soci della stessa, ovvero *omissis*.

Tale circostanza non rende inammissibile il ricorso.

Infatti, nel caso di cancellazione d'una società di capitali dal registro delle imprese, il creditore della società ha interesse a conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo l'estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali succedono alla società nel medesimo rapporto, ovviamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Sez. 3 -, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 1421 c.c.; artt. 112, 163, 167 e 345 c.p.c..

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà varie censure, ovvero: ha errato la Corte d'appello nel ritenere inammissibile la domanda di nullità dei contratti, perchè fondata su fatti mai dedotti in giudizio in precedenza; in realtà i fatti costitutivi della domanda di nullità (che la ricorrente ravvisa nella "inidoneità all'uso" del macchinario concesso in leasing: così a p. 6, primo capoverso, del ricorso) erano stati allegati sin dall'atto di citazione in primo grado; la Corte d'appello ha comunque errato nel ritenere che il rilievo d'ufficio della nullità contrattuale fosse impedito dal maturare delle preclusioni processuali; in ogni caso, la Corte d'appello avrebbe dovuto "riconvertire" d'ufficio la domanda di nullità in eccezione di nullità, e quindi prenderla in esame ed accoglierla.

2.2. Il motivo è fondato, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze pronunciate da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 e da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014.

La prima di tali decisioni ha stabilito che le eccezioni in senso lato (tra le quali rientra quella di nullità) sono rilevabili d'ufficio anche a prescindere dall'assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi di esse, se tali fatti risultano comunque ex actis.

La seconda delle suddette decisioni ha stabilito che la nullità può essere dedotta anche in appello per la prima volta, se su essa non si è formato il giudicato.

Tali principi sono stati in seguito ribaditi da questa Corte anche con la sentenza pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 16/03/2016, secondo cui "le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa".

Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha omesso di esaminare nel merito il gravame, nella parte in cui invocava la nullità dei contratti.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello nel dichiarare nuova e perciò

inammissibile la domanda di nullità, ha adottato una motivazione "incomprensibile".

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perchè al presente giudizio si applica il testo novellato dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di denunciare in sede di legittimità il vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione totalmente omessa o totalmente inintelligibile, certamente non ricorrenti nel caso di specie; sia, in ogni caso, perchè sia il (vecchio) vizio di motivazione, sia il (nuovo) vizio di omesso esame d'un fatto decisivo sono concepibili solo con riferimento agli accertamenti di fatto, non rispetto agli errores in procedendo.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

pqm

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.